

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione

(2000/C 337 E/39)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 459 def. — 2000/0195(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 luglio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato dispone che fra le attività della Comunità si annoveri la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione.
- (2) Il Titolo VIII del trattato, in particolare l'articolo 127, stabilisce che, ove necessario, la Comunità integri l'azione degli Stati membri. Esso stabilisce inoltre che nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si debba tenere conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
- (3) Il Titolo VIII del trattato, in particolare l'articolo 128, stabilisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e la Comunità devono lavorare per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare per promuovere una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici; in particolare, il Consiglio adotta orientamenti per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nell'elaborare una strategia coordinata per l'occupazione, e può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri; il Consiglio e la Commissione presentano una relazione annuale comune al Consiglio europeo sulla situazione dell'occupazione.
- (4) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha lanciato una strategia complessiva in materia occupazionale, detta Strategia europea per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri sulla base di orientamenti in materia di occu-

pazione formulati di comune accordo (processo di Lussemburgo), il proseguimento e lo sviluppo di una politica macroeconomica coordinata e un mercato interno efficiente, al fine di gettare le basi di una crescita sostenibile, di un nuovo dinamismo e di un clima di fiducia che dia un impulso all'occupazione. La strategia inoltre richiede che tutte le politiche comunitarie di sostegno all'occupazione, siano esse politiche quadro o di supporto, ricevano una forma più sistematica.

- (5) Il Consiglio europeo di Lisbona ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione, consistente nel costruire un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, capace di sostenere la crescita economica con posti di lavoro migliori e più numerosi e una maggiore coesione sociale, per ristabilire le condizioni per la piena occupazione. A tal fine, il Consiglio europeo ha stabilito una nuova serie di obiettivi e parametri di confronto, per poi introdurli in un nuovo metodo aperto di coordinamento a tutti i livelli, associato a un ruolo guida e di coordinamento più forte da parte del Consiglio europeo, così da garantire una direzione strategica più coerente e un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Inoltre, esso ha auspicato che la valutazione intermedia del processo di Lussemburgo dia un nuovo impulso, arricchendo gli orientamenti di nuovi obiettivi concreti e istituendo legami più stretti con altri settori rilevanti.
- (6) L'articolo 129 consente al Consiglio di adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
- (7) In passato, il Parlamento europeo ha appoggiato con convinzione le azioni comunitarie a sostegno dell'occupazione.
- (8) Il Consiglio europeo ha deciso che occorre definire e raccogliere statistiche e indicatori comparabili e affidabili nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.
- (9) La decisione 2000/98/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, ha istituito il Comitato per l'occupazione sulla base dell'articolo 130 del trattato al fine di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di occupazione e politiche del mercato del lavoro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 29 del 4.2.2000, p. 21.

(10) La decisione comprende un importo finanziario di riferimento, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio stabiliti dal trattato.

(11) La decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro, che dispone tali attività, verrà a scadenza il 31 dicembre 2000 ⁽¹⁾.

(12) La presente decisione consente di proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 98/171/CE del Consiglio.

(13) In conformità dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, le misure per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione citata,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione delle attività comunitarie

1. Sono istituite attività comunitarie relative all'analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.

2. Dette attività contribuiscono allo sviluppo della strategia coordinata a favore dell'occupazione mediante l'analisi, il monitoraggio e il sostegno relativo alle azioni condotte negli Stati membri, nel rispetto della responsabilità di questi ultimi in materia.

Articolo 2

Obiettivi

1. Le attività che fanno l'oggetto della presente decisione sono quelle direttamente connesse con l'attuazione del Titolo sull'occupazione del TCE. Il loro compito precipuo consiste nello sviluppo, nella pianificazione, nel monitoraggio, nella verifica e nella valutazione della Strategia europea per l'occupazione, con un costante sforzo di lungimiranza.

2. In particolare, lo scopo è quello di incrementare la cooperazione fra gli Stati membri quanto ad analisi, ricerca e monitoraggio delle politiche relative al mercato del lavoro, individuando le migliori prassi e promuovendo scambi e trasferimenti di informazioni ed esperienze, sviluppando l'approccio e i contenuti della Strategia europea per l'occupazione, e infine attuando un'attiva politica d'informazione nel settore.

Articolo 3

Misure comunitarie

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, le misure comunitarie riguardano le seguenti attività:

1) attività che, nel contesto dell'obiettivo politico dichiarato consistente nell'elevare il tasso di occupazione, facciano da supporto a un approccio più strategico alla politica occupazionale dell'UE, grazie all'analisi e alla valutazione delle tendenze del settore e delle condizioni politiche generali, nonché al giudizio sulle opzioni politiche e sull'impatto delle politiche comunitarie. Si farà tutto il possibile affinché l'analisi sia specifica per quanto attiene al genere;

2) attività volte ad aiutare gli Stati membri a valutare i Piani nazionali d'azione in modo coerente e coordinato; in occasione del quinquennale del Vertice sull'occupazione di Lussemburgo, coincidente col termine del primo periodo di attuazione degli orientamenti, sarà completata una speciale procedura di valutazione;

3) attività intese alla raccolta e allo scambio di esperienze negli Stati membri, sia sui pilastri sia sui singoli orientamenti, come da Orientamenti in materia di occupazione per gli Stati membri. Aumentare la cooperazione aiuterà gli Stati membri a sviluppare le rispettive politiche occupazionali, grazie alle lezioni tratte dalla precedente esperienza;

4) attività tese al monitoraggio della Strategia europea per l'occupazione negli Stati membri, in particolare tramite l'osservatorio europeo per l'occupazione;

5) lavoro tecnico-scientifico necessario per sviluppare indicatori comuni e migliorare e integrare le statistiche, le analisi comparate dei risultati e lo scambio d'informazioni sulle buone prassi, dal momento che queste attività sono più efficaci se svolte su scala comunitaria anziché a livello dei singoli Stati membri;

6) analisi prospettica su settori strategici importanti per la Commissione e gli Stati membri, per lo sviluppo della Strategia europea per l'occupazione attraverso analisi previsionale, nuovi campi di ricerca e integrazione orizzontale dell'impatto delle politiche comunitarie sull'occupazione;

7) attività di sostegno all'impulso impresso dalle successive presidenze dell'Unione europea al fine di concentrare l'attenzione su alcuni elementi prioritari della Strategia, attraverso speciali manifestazioni di rilievo internazionale o di interesse generale per l'Unione e gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 63 del 4.3.1998, p. 26.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

2. Nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei dati statistici, degli studi e delle relazioni sui progetti ottenibili dalle organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Articolo 4

Risultati

I risultati delle attività di cui all'articolo 3 varieranno a seconda del tipo di attività avviate: si tratterà della relazione L'Occupazione in Europa e di altre pubblicazioni, di documenti di lavoro, relazioni da presentare al Consiglio e alla Commissione (in particolare la Relazione congiunta sull'occupazione), seminari nazionali ad esempio in preparazione dei Piani nazionali d'azione, seminari sulla politica in materia di occupazione o importanti manifestazioni internazionali su argomenti prioritari o di importanza generale. Si farà un maggiore ricorso a Internet per la divulgazione dei risultati (pubblicazione in rete, chat e seminari in linea), allo scopo di rafforzare la cooperazione e lo scambio d'informazioni.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

La Commissione cura la coerenza e la complementarità tra le misure attuate nell'ambito della presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti (come il programma relativo all'integrazione sociale e il programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione). I risultati delle altre iniziative comunitarie possono essere usati come contributi alle azioni di cui alla presente decisione, e i risultati delle attività qui menzionate possono essere utilizzati come contributi per le altre iniziative comunitarie.

Articolo 6

Partecipazione di paesi terzi

1. Le attività sono aperte alla partecipazione:

- dei paesi dello Spazio economico europeo,
- dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in conformità delle condizioni istituite dagli Accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,
- di Cipro, di Malta e della Turchia, in base ad accordi bilaterali da siglare con questi paesi,
- di altri paesi mediterranei nel contesto delle relazioni dell'UE con tali paesi.

2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 sarà a carico o dei paesi interessati o delle linee di bilancio comuni-

tarie relative all'attuazione nel settore in questione degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi.

Articolo 7

Attuazione

1. La Commissione provvede all'attuazione delle attività conformemente alla presente decisione.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (qui di seguito: «il Comitato»).

3. Laddove si faccia riferimento a questo paragrafo si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8.

4. In particolare, il rappresentante della Commissione consulta il Comitato su:

- gli orientamenti di massima per l'attuazione del programma;
- il bilancio annuale e la distribuzione dei fondi tra le misure;
- il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma e le proposte della Commissione relative a criteri di selezione per il sostegno finanziario.

5. Per garantire la coerenza e complementarità di questo programma con le altre misure di cui all'articolo 5, la Commissione informa regolarmente il Comitato di ogni altra azione comunitaria attinente. Ove opportuno, la Commissione avvia una cooperazione regolare e strutturata fra il Comitato e i comitati istituiti per altre politiche, strumenti e azioni attinenti.

Articolo 8

Contatti da stabilire

La Commissione stabilisce i contatti necessari col Comitato per l'occupazione e con le parti sociali nel quadro delle attività interessate dalla presente decisione.

La Commissione informa le parti sociali a livello europeo, su loro richiesta, dei risultati delle proprie attività di attuazione.

Articolo 9

Finanziamento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, è di 55 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. La Commissione può usufruire di assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, e delle spese d'appoggio.

Articolo 10

Valutazione e relazioni

1. La Commissione individua gli indicatori di risultato relativi alle azioni, osserva il perseguimento di risultati intermedi ed effettua valutazioni indipendenti nel corso del terzo anno (valutazione intermedia) e all'inizio dell'ultimo anno del programma (ex post). Tali valutazioni devono esaminare in particolare gli effetti ottenuti e l'efficienza conseguita nell'uso delle risorse, nonché servire a formulare raccomandazioni relative a modifica ed eventuale estensione del programma.

2. La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni intraprese e le relazioni di valutazione.

3. Alla luce di tali valutazioni, la Commissione può proporre un'estensione del programma.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sui risultati delle attività entro il 31 dicembre 2003, e una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2006, inserendo in tali documenti informazioni sul finanziamento comunitario nel quadro del programma e sulla coerenza e complementarità con altri programmi, azioni e iniziative attinenti, nonché i risultati della valutazione.

Articolo 11

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
